

Ordine del giorno

18 ottobre 2012

AC 5440/AR/61

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame dispone che le regioni provvedano all'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali;

come è noto la riforma delle professioni sanitarie non è stata ancora completata nella parte che prevede l'evoluzione degli attuali collegi in ordini e l'istituzione di albi ed ordini per le 17 professioni che ne siano sprovviste; il ddl che tende a realizzare quest'obiettivo è ancora all'esame dell'Aula del Senato e, considerati i tempi ristretti di questa legislatura, appare difficile la sua approvazione;

la necessità dell'iscrizione obbligatoria in Albi degli esercenti le Professioni Sanitarie è nota e condivisa, basti citare l'approvazione all'unanimità della L. 43/2006, che prevedeva delega al Governo per l'istituzione di detti Albi, delega che non fu agita nei tempi consentiti dalla norma;

negli ultimi anni, l'evoluzione dei processi riguardanti le Professioni regolamentate, già in atto, rendono tale necessità ancora più attuale e cogente nei tempi di realizzazione;

il sistema di Educazione Continua in Medicina, che rappresenta un valore assoluto per il Sistema italiano della Salute e delle Professioni, prevede ad esempio che siano Ordini e Collegi a certificare l'adempimento degli obblighi formativi da parte dei professionisti iscritti. Il problema in questo ambito sorge quindi per le Professioni che non hanno l'obbligo di iscrizione ad un Albo; nei confronti di questi professionisti, qualora non iscritti nemmeno ad Associazioni rappresentative, non è possibile alcuna certificazione dei crediti ECM conseguiti né l'erogazione di sanzioni disciplinari, previste dalla recentissima modifica normativa proprio per il mancato adempimento di tali obblighi (vedasi allegati: nota AGENAS, accordo Stato-Regioni);

altrettanto dicasi, inoltre, per le esigenze della Giustizia e dei Tribunali, dei quali riportiamo doglianze per l'impossibilità di poter disporre, nei percorsi procedurali, delle valutazioni periziali da parte di CTU competenti per professione, per responsabilità professionale ed ambito disciplinare, sempre a causa dell'assenza degli Albi professionali che detto emendamento mira ad istituire, completando il quadro normativo di queste Professioni: -

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere il riordino delle professioni sanitarie attraverso l'istituzione dei rispettivi ordini e albi e a facilitare l'attivazione di albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ne siano sprovviste e a modificare la denominazione da collegio ad ordine per le professioni vigilate dal Ministero della Salute in considerazione della loro evoluzione formativa ed ordinamentale.

Binetti, Testa Nunzio, Calgaro, De Poli